

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario (Relatore)
Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal CNCU

nella seduta del 12.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso in data 20 ottobre 2009, il ricorrente chiede un accertamento della correttezza dei tassi di interesse applicati dalla banca al debito risultante dall'utilizzo di una carta di credito di cui è titolare, nonché del rispetto delle norme in materia di trasparenza da parte della convenuta.

I fatti possono essere sintetizzati come segue. In data 2 settembre 2004, in concomitanza con l'acquisto di un televisore presso un centro commerciale, il ricorrente ha richiesto l'emissione di una carta di credito *revolving*, mediante sottoscrizione del relativo modulo di richiesta e delle condizioni generali di contratto a essa attinenti.

La carta di credito è stata regolarmente emessa dall'intermediario e utilizzata dal cliente.

Con lettera di reclamo del 18 maggio 2009, il ricorrente ha inoltrato alla banca domanda di delucidazioni in merito al funzionamento della suddetta carta di credito, con particolare riguardo al calcolo degli interessi sulle rate di rimborso, unitamente alla richiesta di ricevere copia del contratto e della situazione dell'ammortamento. In particolare, egli lamentava che, a fronte del regolare pagamento della rata mensile di € 50, e nonostante la mancata utilizzazione della carta nell'ultimo periodo, il debito residuo nei confronti della Banca non era ancora prossimo all'estinzione.

Con lettera del 24 luglio 2009, l'intermediario ha provveduto a riscontrare l'istanza formulata dal cliente, allegando alla medesima copia del contratto e del documento di sintesi recante le condizioni economiche del finanziamento.

Siffatto riscontro è stato ritenuto insoddisfacente dal cliente che, quindi, si è determinato a presentare ricorso all'ABF, lamentando anomalie nel computo di interessi e competenze relative all'utilizzo della carta di credito e chiedendo al Collegio un accertamento in ordine alla correttezza di tale computo e all'applicazione, nel caso di specie, delle norme in materia di trasparenza dei servizi bancari.

Nelle sue controdeduzioni, l'Istituto di credito resistente conferma l'emissione della carta e precisa che gli addebiti relativi al finanziamento originariamente erogato in sede di emissione della carta sono stati tutti onorati e il debito regolarmente estinto. Fa presente che, successivamente al finanziamento iniziale, la carta è stata utilizzata come ordinaria carta di credito, fino al gennaio 2009, per gli "utilizzi correnti".

Sottolinea altresì che alcuna anomalia sarebbe rintracciabile nel piano di ammortamento del fido e conclude nel senso della piena conformità alla legislazione antiusura dei tassi di interesse applicati.

DIRITTO

Osserva anzitutto il Collegio che le questioni relative al rilascio della carta di credito e al finanziamento originariamente erogato (peraltro integralmente estinto), risalendo al 2004, non rientrano, *ratione temporis*, nella competenza dell'ABF a conoscerle.

Rientrano invece nella competenza dell'Organo le questioni relative agli utilizzi correnti della carta, con riguardo ad addebiti, applicazione di condizioni e tassi di interesse etc., successivi al 1° gennaio 2007.

La carta di credito di cui alla presente controversia rientra nell'ambito delle carte cc. dd. *revolving* ed è perciò caratterizzata dal rimborso rateale delle somme in favore della Banca emittente, così come previsto, nel caso di specie, dall'art. 9 delle Condizioni Generali di contratto allegata agli atti. In particolare, la carta di cui il ricorrente è titolare consente la disponibilità di un affidamento di € 1300,00 per gli utilizzi correnti, oltre alla possibilità di utilizzi speciali per gli acquisti presso i negozi convenzionati.

L'art. 11 delle citate Condizioni Generali prevede l'addebito mensile degli interessi maturati, i quali valgono a comporre, insieme alla quota capitale e alle eventuali spese per commissioni, la rata che il cliente è tenuto a versare. L'ammontare minimo della rata è quello determinato sulla scorta del Prospetto B di cui alle suddette Condizioni Generali.

Quanto, invece, al complesso delle condizioni economiche del finanziamento, la loro descrizione analitica è oggetto del Prospetto A, contenuto anch'esso all'interno delle Condizioni Generali.

Con specifico riguardo al caso trattato, giova innanzitutto rilevare come al cliente sia stata dalla Banca mensilmente addebitata una rata di € 50, comprensiva di quota capitale, interessi e spese di commissione. Siffatta somma è quella minima prevista dal Prospetto B per l'eventualità che dall'estratto conto della carta risulti un saldo (negativo) compreso tra € 500 ed € 2000. Rientra, quindi, nell'ambito di tale previsione il caso qui oggetto di esame, atteso che il finanziamento concesso al ricorrente rientrava nei suddetti limiti.

In ordine, invece, agli interessi applicati e al meccanismo di ammortamento del finanziamento, si osserva, da un lato, che la Banca dimostra, tramite l'allegazione di un prospetto specifico, di aver calcolato gli interessi in base a un TAN del 15,9%, conformemente a quanto risultante nel Prospetto A e nel Documento di Sintesi. I tassi rientrano quindi nella soglia limite antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996. Dall'altro lato, il sistema di addebito mensile degli interessi maturati e conteggiati sulla base dei giorni di durata di ciascun mese appare del tutto conforme alla previsione dell'art. 821, comma 3, cod. civ., a norma del quale «I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto».

Quanto alla trasparenza dell'agire della Banca resistente, si osserva che la procedura di rilascio della carta appare in linea con le disposizioni in materia di trasparenza: risulta infatti la sottoscrizione delle Condizioni Generali da parte del cliente, con specifica accettazione degli artt. 9 e 11 di esse, nonché del Prospetto A e del Prospetto B.



Il ricorso non può pertanto essere accolto.

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare alla Banca resistente nel presente procedimento la necessità che, nelle procedure di rilascio di carte di credito, e in particolare di quelle del tipo c.d. *revolving*, siano attuate, eventualmente d'intesa e in collaborazione con gli esercizi commerciali che rilasciano le carte, forme di assistenza e informazione al cliente, che consentano a quest'ultimo di acquisire piena consapevolezza in ordine alle condizioni contrattuali di rilascio e di esecuzione del rapporto, segnatamente con riguardo ai meccanismi di ammortamento degli importi finanziati e ai tassi di interesse applicati. Ciò anche al di là delle risultanze documentali consegnate al cliente e da questi sottoscritte.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, in relazione ai profili di trasparenza, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE